



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 66
Data di registrazione 04/04/2020

OGGETTO : OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola come pandemia;

VISTO, in particolare, il DPCM in data 1 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio";

CONSIDERATO che la dinamica epidemiologica in atto denota il carattere particolarmente diffusivo del coronavirus ed impone l'adozione di ogni misura di profilassi volta al contenimento dell'infezione;

ATTESO che, allo stato delle cose, l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus rimane l'eliminazione dei contatti tra le persone non presidiati da idonee misure, quali la distanza tra esse, e da dispositivi, quali la mascherina protettiva ed i guanti, e che, quindi, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di contatto e aggregazione delle persone;

EVIDENZIATO che la campagna governativa denominata "IORESTOACASA" è incentrata sulla massima riduzione delle uscite dall'abitazione ed è oltremodo significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza;

DATO ATTO che tutti i provvedimenti emanati ad ogni livello decisionale sul fronte della prevenzione dei contatti e, quindi, dei contagi, si basano sulla regola del "distanziamento sociale", prescrivendo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RILEVATO che in ambito scientifico è ormai acclarato che la diffusione del virus avvenga, in particolare, attraverso piccole goccioline (droplet) che vengono diffuse nell'ambiente mentre si parla, si emettono colpi di tosse o starnuti, e che possono, pertanto, infettare le persone prossime al contagiato o contaminare le superfici con le quali, poi, potrebbero venire a contatto le persone sane;

RILEVATO, inoltre, che un significativo numero di persone potrebbero essere infettate dal virus pur essendo asintomatiche e che queste persone, proprio perché inconsapevoli, rappresentano un temibile veicolo per la diffusione del virus;

CONSIDERATO che, di recente, alla luce di nuovi studi scientifici, si sta affermando l'ipotesi circa la trasmissione per via aerea del virus e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo notizie apparse sui canali d'informazione, starebbe rivedendo le sue raccomandazioni sull'uso delle mascherine anche in luoghi all'aperto;

ATTESO, pertanto, che l'uso della mascherina protettiva, unitamente ai guanti in lattice monouso, può risultare uno strumento assai utile per contenere e contrastare il contagio, altrettanto efficace del mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone;

RAMMENTATO che, per permettere alle persone di utilizzare tragitti i più diretti e brevi possibili al fine di ridurre i rischi di contagio, con l'Ordinanza comunale n. 64 del 25 marzo 2020, sono state rese gratuite numerose zone a parcheggio;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che è entrato in vigore il 26 marzo 2020;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge in parola viene introdotto un quadro normativo all'interno del quale trovano adeguata collocazione gerarchica i provvedimenti governativi, regionali e sindacali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'obiettivo di coordinare i poteri dello Stato con quelli delle Regioni e dei Comuni e di semplificare la normativa emergenziale, eliminando così dubbi interpretativi e antinomie gerarchiche;

ATTESO che, ferma restando la competenza primaria del Governo in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 attraverso l'adozione di Decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ricorrendone i presupposti, del Ministro della Salute, viene prefigurata l'eventualità di un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento e conseguentemente, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si possono verificare nei rispettivi territori o in una parte di essi, viene ammessa la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive di carattere regionale e comunale;

PRESA VISIONE, a questo proposito, dell'art. 3 del medesimo Decreto Legge il quale riconosce, per i fini che qui interessano, poteri ulteriori ai Sindaci da esercitarsi, tuttavia, entro i limiti previsti dalla medesima norma;

DATO ATTO che il Comune di Salò, oltre a rappresentare un polo di riferimento per l'area gardesana, si connota per l'elevata attrattività stante la peculiarità dei luoghi, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone;

RITENUTO, anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di mettere in atto ogni misura di contenimento atta a ridurre la diffusione del virus tenendo presente che il rischio di contagio oro-nasale rappresenta il momento decisivo in cui intervenire per contrastare il propagarsi della pandemia;

RITENUTO, ai fini suddetti, che l'utilizzo della mascherina protettiva, unitamente ai guanti in lattice monouso, costituisca un presidio fondamentale, nella consapevolezza che lo stesso rappresenta uno strumento di tutela reciproca delle persone in un'ottica di salvaguardia della salute pubblica;

RAMMENTATO che il Comune di Salò sta provvedendo alla distribuzione porta a porta ed in forma gratuita di mascherine per tutta la popolazione residente, fermo restando che i cittadini, che per qualsiasi causa non l'avessero ricevute, possono rivolgersi per la consegna all'Ufficio Servizi Sociali;

DATO ATTO, pertanto, che tutti i cittadini sono o saranno dotati dei dispositivi occorrenti per ottemperare alla presente ordinanza;

EVIDENZIATO che le misure recate dalla stessa non si pongono in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferiscono con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RIMARCATA la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge per la loro adozione;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA,

fermo restando il divieto di spostamento all'interno del territorio comunale, fatta salva la percorrenza per situazioni esclusivamente motivate e comprovate da esigenze lavorative, da assoluta urgenza, da motivi di salute, da situazioni di necessità, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia,

quanto segue:

1) l'allontanamento dalla propria residenza o domicilio o dimora è consentito solo indossando mascherine protettive delle vie respiratorie o, per coloro che non ne siano in possesso, utilizzando altre protezioni, quali, ad esempio, sciarpe, foulard o articoli simili, da collocare sul naso e sulla bocca, in modo idoneo ad assorbire ed evitare la diffusione nell'ambiente di goccioline (droplet) durante l'interlocuzione con altre persone o provocate da colpi di tosse e starnuti, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

2) - l'utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante gli spostamenti lungo le vie, le strade, le piazze e i luoghi pubblici o di uso pubblico;

3) - l'utilizzo delle mascherine protettive delle vie respiratorie deve avvenire unitamente ai guanti in lattice monouso o, per coloro che non ne siano in possesso, utilizzando altri tipi di guanti in gomma che assicurino comunque un'adeguata protezione, per accedere agli esercizi commerciali, alle farmacie, agli uffici pubblici e postali, nonché a locali in genere in cui si svolgono attività a contatto con le persone,

4) - è fatto obbligo a tutti coloro che operano e lavorano presso esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici e postali, e comunque in locali in genere in cui si svolgono attività a contatto con le persone, di utilizzare i dispositivi in parola;

5) - è fatto obbligo per tutti gli esercizi commerciali di ammettere e far circolare solo persone con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca;

6) - è fatto obbligo di utilizzare i predetti dispositivi anche da parte di coloro che effettuano il recapito di plichi o pacchi di qualunque genere, nonché la consegna di cibo o pasti, a domicilio all'interno del territorio comunale, anche se provenienti da altri Comuni;

7) - il tragitto da compiere per raggiungere i luoghi in cui vengono erogati i servizi pubblici o i locali in cui si svolgono le attività economiche non sospese deve essere il più breve e diretto possibile, considerando l'abitazione o il luogo da cui si proviene e il luogo di destinazione;

PRESCRIVE

- che le misure di contenimento disposte con la presente ordinanza si applicano anche nei confronti di coloro che provengono da altri Comuni;

- che la stessa è efficace con decorrenza dal 6 al 30 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 7-bis del T.U.E.L., approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

di mantenere al massimo livello i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE, altresì,

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

